




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1687

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altro, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022

N. 198 – 9 aprile 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1687

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di
partenariato e cooperazione tra l'Unione europea
e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo
della Malaysia, dall'altro, fatto a Bruxelles il
14 dicembre 2022

N. 198 – 9 aprile 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLI 1-4 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA E ARTICOLI 1-60 DELL'ACCORDO QUADRO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E IL GOVERNO DELLA MALAYSIA, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 14 DICEMBRE 2022.	- 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1687
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un parte, e il Governo della Malaysia, dall'altro, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT)	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Formentini (LEGA)
Commissione competente:	III Commissione (Affari esteri)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa, ha ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. Il disegno di legge è all'esame, in sede referente, della III Commissione (Affari esteri) ed è stato trasmesso alle competenti Commissioni per i pareri.

Il testo è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-4 del disegno di legge di ratifica e ARTICOLI 1-60 dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.

Le norme del disegno di legge in esame hanno ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione - APC tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.

L'Accordo è volto a sostenere il consolidamento delle relazioni bilaterali tra l'Unione Europea ed i suoi Stati Membri, da un lato, e la Malaysia, dall'altro lato, attraverso una

rafforzata cooperazione nei settori prioritari per le Parti, in particolare attraverso il consolidamento delle relazioni bilaterali, il rafforzamento del dialogo politico e della cooperazione in ambito economico e commerciale.

Più in particolare, come specificato all'articolo 2, l'Accordo si propone di instaurare un partenariato rafforzato tra le Parti e approfondire e consolidare la cooperazione sulle questioni di reciproco interesse, in modo da riflettere valori condivisi e principi comuni. L'intesa rafforza infatti - sempre secondo quanto enunciato all'articolo 2 - la collaborazione in un'ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, i cambiamenti climatici, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l'occupazione e gli affari sociali, l'istruzione, l'agricoltura e la cultura. L'intesa comprende anche una sezione sulla cooperazione commerciale, che apre la strada alla conclusione dei negoziati in corso sull'Accordo di libero scambio.

Il disegno di legge di ratifica, all'articolo 3, comma 1, reca la clausola di invarianza finanziaria, ai cui sensi dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 2 del medesimo articolo dispone che le amministrazioni competenti sono tenute a provvedere all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, mentre il comma 3 stabilisce che agli eventuali oneri derivanti dell'articolo 52 dell'Accordo (che consente la stipula di accordi bilaterali integrativi dell'APC)¹ si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Per quanto riguarda i contenuti dell'Accordo, oltre all'articolo 2 di cui si è detto in precedenza, si segnalano i seguenti articoli, richiamati anche dalla relazione tecnica, che prevedono:

- l'impegno a collaborare in materia fiscale attraverso lo scambio di informazioni e la prevenzione delle pratiche fiscali dannose, attuati conformemente alle norme internazionali, al fine di promuovere e sviluppare le attività economiche (Buona *governance* in materia fiscale -articolo 28);
- l'istituzione di un Comitato misto, composto da rappresentanti delle Parti e incaricato di garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione dell'Accordo di partenariato e cooperazione, formulare raccomandazioni per promuovere il conseguimento degli obiettivi e risolvere, se del caso, qualsiasi divergenza derivante dalla sua interpretazione e attuazione. Il Comitato, che si riunisce di norma ogni due anni in Malaysia o a Bruxelles, verrà

¹ Ai sensi del paragrafo 2 del citato articolo 52, "Le Parti possono integrare il presente accordo concludendo accordi specifici in qualsiasi settore di cooperazione rientrante nell'ambito di applicazione del presente accordo. Siffatti accordi specifici sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e fanno parte di un quadro istituzionale comune."

presieduto a turno da ciascuna delle Parti e controllerà inoltre l'applicazione degli accordi specifici di cui all'articolo 52 (Comitato misto-articolo 50);

- l'integrazione dell'intesa concludendo accordi specifici sulle materie trattate dall'APC (Altri accordi-articolo 52).

Per la puntuale descrizione del contenuto dell'Accordo e del disegno di legge di ratifica si rinvia al dossier del Servizio Studi.

La relazione tecnica rileva in via generale che l'Accordo tra la UE e Malesia non prevede attività da cui derivino oneri finanziari a carico degli Stati membri. A sostegno dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica risulta infatti che gli oneri derivanti dall'attuazione della cooperazione rafforzata nei settori identificati dall'Accordo, dal funzionamento del Comitato Misto, dalla eventuale istituzione di Sottocomitati e Gruppi di lavoro oltre che dall'organizzazione dei dialoghi settoriali, saranno interamente a carico del bilancio unionale. Le attività di cooperazione poste in essere in attuazione dell'Accordo non potranno comportare contributi addizionali e di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia. In particolare la RT rileva che i compiti di garantire il buon funzionamento e la corretta applicazione dell'accordo, di stabilire le priorità in relazione agli obiettivi (articolo 50) e quelli di risoluzione delle controversie nel perimetro delineato dall'articolo 55 spettano infatti in via esclusiva al Comitato misto, composto da rappresentanti delle Parti. Sempre l'articolo 50 prevede che la partecipazione al funzionamento del Comitato misto e degli eventuali sottocomitati specializzati sia garantita da funzionari appartenenti alle Istituzioni dell'UE, le cui spese di missione gravano esclusivamente sul bilancio unionale. Parimenti, sono i funzionari delle Istituzioni europee ad assicurare lo svolgimento dei dialoghi settoriali, ai quali non è prevista la partecipazione di rappresentanti degli Stati membri. Nel dettaglio, la Relazione osserva che l'articolo 28, rubricato "Buona *governance* in materia fiscale", del menzionato accordo illustra principi generali di natura fiscale, già vigenti in Italia, ed è parzialmente conforme² alla clausola di "buon governo in materia fiscale" elaborata dal Gruppo del Codice di condotta e approvata dall'ECOFIN con le Conclusioni del Consiglio del 26 aprile del 2018³. Il menzionato articolo 28 non prevede alcuna attività oltre quelle già svolte a legislazione vigente, da cui possano derivare oneri finanziari a carico

² L'articolo 28 non riporta un riferimento preciso al rispetto dei *minimum standard* contro l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti [*Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)*], bensì solamente una previsione più generica relativa alla "prevenzione delle pratiche fiscali dannose". Inoltre, nella formulazione dell'articolo suddetto è assente qualsiasi riferimento all'impegno che gli Stati dovrebbero assumere nella facilitazione della riscossione delle entrate fiscali a livello internazionale.

³ "The Parties recognise and commit themselves to implement the principles of good governance in the tax area, including the global standards on transparency and exchange of information, fair taxation, and the minimum standards against Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). The Parties will promote good governance in tax matters, improve international cooperation in the tax area and facilitate the collection of tax revenues." (Conclusioni del Consiglio del 26 aprile del 2018)

degli Stati membri. La relazione tecnica chiarisce che l'impatto finanziario di altri futuri accordi bilaterali tra Italia e Malaysia, ai sensi dell'articolo 52, sarà oggetto di specifica valutazione al momento della loro negoziazione e stipula, in quanto attività meramente eventuale e comunque soggetta alle ordinarie procedure di verifica dell'impatto finanziario previste dall'ordinamento contabile nazionale. In quest'analisi dovranno essere considerati sia gli oneri sia le maggiori potenziali entrate derivanti dall'espansione dell'attività economica e dell'imponibile facilitati da tali accordi (agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 52 dell'Accordo, come previsto dall'articolo 3, comma 3, del disegno di legge, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo).

La Relazione, infine, osserva che, come stabilito all'articolo 2, l'Accordo quadro ha natura prettamente programmatica e crea un partenariato con il solo obiettivo di identificare i principi comuni, derivanti da trattati e convenzioni internazionali condivisi da entrambe le Parti, che costituiranno, eventualmente, la base per futuri negoziati nei vari settori specifici. Dalla legge di ratifica dell'Accordo, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che il disegno di legge in esame ha ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. Al disegno di legge, corredato di una generale clausola di invarianza finanziaria, non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT rileva che l'Accordo non prevede attività da cui derivino oneri finanziari a carico degli Stati membri, e informa che gli oneri derivanti dall'attuazione della cooperazione rafforzata nei settori identificati dall'Accordo, dal funzionamento del Comitato Misto, dalla eventuale istituzione di Sottocomitati e Gruppi di lavoro oltre che dall'organizzazione dei dialoghi settoriali, saranno interamente a carico del bilancio unionale, pertanto le attività di cooperazione poste in essere in attuazione dell'Accordo non potranno comportare contributi addizionali e di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia. In particolare, il funzionamento del Comitato misto e degli eventuali sottocomitati specializzati sarà garantito da funzionari appartenenti alle Istituzioni dell'UE, le cui spese di missione gravano esclusivamente sul bilancio unionale. Parimenti, sono i funzionari delle Istituzioni europee ad assicurare lo svolgimento dei dialoghi settoriali, ai quali non è prevista la partecipazione di rappresentanti

degli Stati membri. La Relazione osserva inoltre che l'articolo 28, che disciplina la buona *governance* in materia fiscale, non prevede alcuna attività oltre quelle già svolte a legislazione vigente, da cui possano derivare oneri finanziari a carico degli Stati Membri e l'impatto finanziario di altri futuri accordi bilaterali tra Italia e Malaysia (consentiti dall'articolo 52 dell'Accordo) sarà oggetto di specifica valutazione al momento della loro negoziazione e stipula, in quanto attività meramente eventuale e comunque soggetta alle ordinarie procedure di verifica dell'impatto finanziario previste dall'ordinamento contabile nazionale; a tale proposito l'articolo 3, comma 3, del disegno di legge specifica che agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 52 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Si rammenta infine che, analogamente all'atto in esame, sono già stati considerati neutrali per la finanza pubblica per ragioni conformi a quelle sopra esposte altri progetti di legge aventi ad oggetto accordi di partenariato e cooperazione fra l'Unione europea e Paesi terzi⁴.

Tanto premesso, non si formulano osservazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che i commi 1 e 2 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame recano una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvederanno ai relativi compiti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il successivo comma 3 dispone che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 52 dell'Accordo oggetto di ratifica, concernente la stipula di futuri accordi di cooperazione, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

In proposito, non si hanno osservazioni circa la formulazione delle disposizioni in commento.

⁴ Da ultima, la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018 A.C. 1267, legge n. 139 del 2023, mentre nella precedente legislatura: Giappone A.C.3325, legge n.116 del 2022, Afghanistan, AC 2230, legge n. 145 del 2020; Armenia, AC 2120, legge n. 114 del 2020; Nuova Zelanda, AC 2119, legge n. 138 del 2020; Kazakhstan, AC 1648, legge n. 136 del 2019; nella XVII legislatura: Africa centrale, AC 3945, legge n. 258 del 2016; Iraq, AC 3944, legge n. 186 del 2016; Vietnam, AC 2460, legge n. 56 del 2016; Mongolia, AC 3301, legge n. 107 del 2016.